

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/604 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2019**

che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2019) 2838]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
- (2) La decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina e, nel suo allegato III, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2010/472/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi, o di parti di essi, di cui agli allegati I e III della decisione 2010/472/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019 a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GUL 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GUL 228 del 31.8.2010, pag. 74).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1) la tabella di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
GG	Guernsey»		

b) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE	Jersey»		
-----	---------	--	--

2) la tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
GG	Guernsey»		

b) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE	Jersey»		
-----	---------	--	--